

UNIONE MONTANA DEI COMUNI DI ARIZZANO E VIGNONE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

Delibera n°

13

29/12/2021

OGGETTO: RICOGNIZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX
ART. 20, D.LGS. 19.08.2016, N. 175, COME MODIFICATO DAL D.LGS.
16.06.2017 N. 100: APPROVAZIONE

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTINOVE del mese di DICEMBRE, alle ore 18.00, previa notifica e recapito in tempo utile di avviso scritto a tutti i Componenti, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, in sessione ordinaria di 1° convocazione ed in seduta pubblica il Consiglio dell'Unione in oggetto indicata.

Fatto l'appello nominale, risultano:

Nominativo	Presente	Assente
CALDERONI Enrico (Sindaco Arizzano)	X	
CERUTTI Luisa (consigliere maggioranza Arizzano)		X
PELOSI Rosanna (consigliere maggioranza Arizzano)	X	
ARCHETTI Giacomo Maurizio (Sindaco Vignone)	X	
SENA Fabrizio (consigliere maggioranza Vignone)	X	
MANNI Sergio (consigliere minoranza Vignone)		X
TOTALE	4	2

Per la validità della seduta consiliare è necessario che siano presenti almeno la metà dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente;

I consiglieri presenti sono: 4.

Con la partecipazione del Segretario Comunale dott.ssa MARINO Paola ai sensi di quanto stabilito dall'art. 29 dello Statuto, che provvede alla redazione del presente verbale.

Il Presidente ARCHETTI Giacomo Maurizio, previe le formalità di legge e constatata la legalità della seduta, ai sensi dell'art. 13 comma 11 dello Statuto, il Consiglio dell'Unione passa alla trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi comprese le Unioni montane, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che l'Unione montana, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

– esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:

- a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
- b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
- d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
- e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016.

– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *“in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato”*;

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il 30 settembre 2017 l'Unione doveva provvedere ad effettuare una ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che dovevano essere alienate;

RILEVATO che questa con propria deliberazione di Consiglio Comunale n. 20 del 02/11/2017 ha deliberato in merito e provveduto alle comunicazioni previste per legge;

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 1 del T.U.S.P. prevede che, fatta salva la revisione straordinaria, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

CONSIDERATO che il medesimo articolo prevede che i provvedimenti di cui sopra sono adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e sono trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge n. 90 del 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'articolo 15 e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 30.12.2020;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.S.P., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, co. 2, del Testo Unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, comma 2, T.U.S.P., sopra richiamato;
- 3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:
 - a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie delle due precedenti categorie;
 - b) società che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
 - c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
 - d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (*vedi art. 26, comma 12-quinquies TUSP*);
 - e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, co. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati dei cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
 - f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
 - g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO, altresì, che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

VISTE le linee guida predisposte dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, condivise con la Corte dei conti e la Struttura di indirizzo, monitoraggio e controllo presso il Dipartimento del Tesoro, relative alla redazione del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni, da adottare ai sensi dell'art. 20 del TUSP;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione e alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15, TUSP;

RICHIAMATA la Deliberazione di Consiglio dell'Unione n. 22 del 30.12.2020, con cui si deliberava di voler confermare la partecipazione nel GAL Laghi e Monti S.c. a r.l.;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante dalla relazione tecnica allegato A) alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;

PRESO ATTO del parere favorevole ex art. 49, D.Lgs. n. 267/2000, espresso dal Segretario dell'Unione, quale Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità tecnica e contabile dell'atto;

Il Presidente pone quindi in votazione l'O.d.G. con il seguente risultato:

Presenti e votanti n°:	4
Astenuti n°:	0
Voti favorevoli n°:	4
Voti contrari n°:	0

Pertanto, sulla base delle risultanze della votazione di cui sopra, l'Assemblea

DELIBERA

1. Di approvare la ricognizione al 31.12.2021 delle società in cui l'Unione dei Comuni di Arizano e Vignone detiene partecipazioni, dirette o indirette come disposto dall'art. 20 del D.Lgs 19/8/2016, n. 175 come modificato dal d.lgs. 16/6/17 nr. 100 e analiticamente dettagliata nella relazione tecnica, allegato A), parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. Di prendere atto che la ricognizione effettuata **non prevede** un piano di razionalizzazione;
3. Di precisare che tale provvedimento costituisce atto di indirizzo programmatico per le azioni da intraprendere da parte dell'ente in materia di società partecipate;
4. Di trasmettere la presente deliberazione a tutte le società partecipate dall'Unione di cui all'Allegato A);
5. Di comunicare l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione ai sensi dell'art. 20 comma 3 del T.U.S.P.;

Infine il Consiglio dell'Unione, stante l'urgenza di provvedere, con il seguente esito della votazione resa in forma palese per alzata di mano:

Presenti e votanti n°:	4
Astenuti n°:	0
Voti favorevoli n°:	4
Voti contrari n°:	0

DELIBERA

6. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto.
IL PRESIDENTE
Sig. Giacomo Maurizio Archetti

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. N° 267/2000

Favorevole in merito alla regolarità tecnica.

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on-line dell'Unione Montana, per 15 giorni consecutivi (art. 124 D.Lgs. n° 267/2000).

Arizzano, li 09.02.2022

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

ESECUTIVITÀ

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:

☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3, D.Lgs. n° 267/2000).

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n° 267/2000;

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino

E' copia conforme all'originale.

Arizzano, li

IL SEGRETARIO
dott.ssa Paola Marino